



Associazione Volontari Ospedalieri
NOVARA ODV

STATUTO

Novara, 1° giugno 2019

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del Dlgs. 117/2017 e dell'art. 26 del Dlgs 105/2018

Novara, 1 giugno 2019

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ODV”

Art 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione Volontari Ospedalieri “A.V.O.”, già costituita con atto pubblico rogito dr. Enrico Comola, Notaio in Novara, del 28 ottobre 1980, Rep. Gen: 81.338/6660, regolarmente in attività dalla sua costituzione, conferma la sua forma giuridica di Organizzazione di volontariato e adegua il proprio Statuto conformemente alla Carta Costituzionale e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice del Terzo Settore” (d'ora in avanti chiamato anche solo Codice). L'organizzazione di volontariato assume la seguente denominazione “**A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ODV**”, che nel seguito del presente atto potrà essere chiamata anche solo Associazione.

L'Associazione ha la propria **sede legale** in Novara, Corso Mazzini 18, presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli Enti gestori di Pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'Associazione ha **durata** illimitata.

Art 2

(Scopi, finalità ed attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- opera nelle strutture ospedaliere, socio sanitarie, socio assistenziali, territoriali od extraterritoriali , per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo e aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento e la noia. Le attività sono svolte in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario,
- il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di

umanizzazione, di personalizzazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente,

- sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici,
- promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuola e università. A tal fine, l'Associazione si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire le loro peculiari risorse,
- l'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si avvale dell'opera di volontari, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente concordati.

L'Associazione è associata all'AVO Regionale Piemonte e alla Federavo, delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art: 3 (Soci)

Ai sensi dell'art. 32 del Codice il **numero** dei soci è illimitato e possono far parte tutte le persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.4.

Art.4 (Criteri ai ammissione e cessazione della qualità di associato)

Sono ammessi a diventare soci dell'Associazione, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i volontari **maggiori di età**, che:

- abbiano partecipato al corso di formazione base,
- abbiano svolto con profitto e continuità un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture con l'assistenza di un tutor (periodo di tirocinio). Il tirocinio normalmente è della durata di 100 ore di servizio; è comunque in facoltà del Consiglio Direttivo, sentito il parere del tutor, aumentare o ridurre tale durata,

- accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Associazione,
- dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa,
- si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto AVO,
- abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione,
- dichiarino di non far parte di altre associazioni o gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO, o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio all'Associazione medesima,
- si impegnino a comunicare al Presidente, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro 30 giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato.

Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea

Costituiscono cause di **cessazione della qualità di socio**:

- la morte,
- il recesso,
- l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 del codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo articolo,
- irreperibilità di fatto per almeno un anno,
- mancata prestazione della propria attività concordata o eccessivo assenteismo dal servizio,
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo,
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art 5
(Diritti e doveri del socio)

Ogni associato ha il diritto di

- partecipare alle assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto,
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli organi dell'Associazione,
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni,
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione,
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio Direttivo,
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione,
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO,
- recedere liberamente dall'Associazione.

Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo,
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita. E' in facoltà del Consiglio Direttivo dispensare eccezionalmente un volontario dal versamento di tale quota, in caso di comprovata difficoltà economica,
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata,
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti.

Art. 6
(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Collegio dei Revisori dei Conti,
- Collegio dei Probiviri.

Art 7
(Assemblea dei soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare per delega più di tre associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo,
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri,
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti,
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa ed il bilancio di previsione,
- approvare impegni economici pluriennali,
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti,
- approvare lo Statuto e le relative modifiche,
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea,
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, per motivi di necessità e di urgenza,
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione,
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo,
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altro socio, conferendo delega scritta. Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Nessun associato può rappresentare per delega più di tre soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. **E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.**

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

In via eccezionale può essere convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il

Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vice Presidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello **Statuto**, l'**Assemblea straordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo **scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione**, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge e dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 15 e resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo 13.

Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed un vice Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione,
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive,
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea,
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti,
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali, nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia ritenuto necessario ed opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio,
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti,
- nominare il Segretario ed il Tesoriere,
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore,
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato,

- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione,
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione, per motivi di necessità ed urgenza,
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati,
- determinare le modalità ed i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti, nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 9

(Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Spetta al Presidente

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci,
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo,
- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione,
- in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile,
- sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione,
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi,
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art.10
(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di tre membri, anche esterni all'Associazione, ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli articoli 2403 e seguenti del Cod. Civ. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 11
(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri, anche esterni all'associazione, ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso è demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art. 12
(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci,

provvede al disbrigo della corrispondenza,

provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.

Il Tesoriere

predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo,

cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa,

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art 13
(Norme riguardanti le cariche e gli incarichi)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.

Eguualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art.14

(Incompatibilità)

La qualità di volontario-associato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari associati che rivestono anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o di convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva.

Art. 15

(Finanziamento)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti,
- raccolte pubbliche e private di fondi,
- contributi di privati,
- contributi dello Stato
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali,
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art.16
(Contabilità e patrimonio)

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea **entro il 30 aprile** successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17
(Copertura Assicurativa)

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 18
(Libri associativi)

L'Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati,
- registro dei volontari,
- libro della adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.19

(Scioglimento e messa in liquidazione)

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 20

(Regolamento)

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto, nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 21

(Norme di rinvio e transitorie)

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile dal Codice Civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto da parte degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro Regionale per il Volontariato,

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento dell'istituzione del predetto Ufficio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara 1 giugno 2019